

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **376/1992** (ECLI:IT:COST:1992:376)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **PESCATORE**

Camera di Consiglio del **17/06/1992**; Decisione del **09/07/1992**

Deposito del **27/07/1992**; Pubblicazione in G. U. **05/08/1992**

Norme impugnate:

Massime: **18743 18744 18746**

Atti decisi:

N. 376

ORDINANZA 9-27 LUGLIO 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Cesare GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale), convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 166 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale), promossi con ordinanze emesse il 25 novembre 1991 dal Pretore di Chieti, il 9 e l'11 dicembre 1991 dal Pretore di Parma, il 29 gennaio 1992 dal Pretore di Paola, il 2 e il 9 dicembre (n. 2 ordinanze) 1991 dal Pretore di Parma, rispettivamente iscritte ai nn. 79, 88, 141, 180, 181, 199 e 200 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 10, 13, 16 e 18, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Maria Domenica Acciavatti, di Ebe Cavaglieri, di Annina Carnevale, di Rina Morandi ed altre e di Bruno e Bruna Boselli, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Pretore di Chieti, con ordinanza 25 novembre 1991 (R.O. n. 79 del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103, conv. nella legge 1° giugno 1991, n. 166, il quale prevede: a) al primo comma, che i termini stabiliti dall'art. 47, commi secondo e terzo, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alle prestazioni previdenziali; la decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale; in caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei; b) al secondo comma, che le disposizioni di cui al primo comma hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data della sua entrata in vigore;

che il giudice a quo ne ha dedotto il contrasto con l'art. 38 Cost., in quanto inciderebbe sul diritto alla prestazione previdenziale; con gli artt. 24, 25, 101, 102 e 104 Cost., in quanto qualificandosi come norma d'interpretazione autentica interferirebbe sull'autonomia della funzione giurisdizionale del potere giudiziario; con l'art. 3 Cost., trattando ingiustificatamente in maniera diversa chi, al momento della sua entrata in vigore, abbia già proposto l'azione giudiziaria da chi abbia proposto la sola domanda amministrativa, nonché modificando sfavorevolmente, in modo irragionevole, la disciplina dei rapporti di durata;

Ritenuto che il Pretore di Parma, con ordinanze 2 dicembre 1991 (R.O. n. 181 del 1992), 9 dicembre 1991 (R.O. nn. 88, 199 e 200 del 1992) e 11 dicembre 1991 (R.O. n. 141 del 1992), ha parimenti sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103 suddetto, conv. nella legge 1° giugno 1991, n. 166, deducendone il contrasto con gli artt. 3, 38 e 136 Cost., in quanto tratterebbe in maniera ingiustificatamente diversa chi al momento della sua entrata in vigore abbia proposto l'azione giudiziaria da chi non l'abbia proposta, ricollegando irrazionalmente, con effetto retroattivo, la perdita di diritti previdenziali a tale mancata proposizione, modificando irragionevolmente, in modo sfavorevole, il relativo trattamento pensionistico, ed escludendo l'efficacia retroattiva delle sentenze della Corte costituzionale relative all'integrazione al minimo;

Ritenuto che il Pretore di Paola, con ordinanza 29 gennaio 1992 (R.O. n. 180 del 1992), ha a sua volta sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103 suddetto, conv. nella legge 1° giugno 1991, n. 166, deducendone il contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto tratterebbe in maniera ingiustificatamente diversa chi al momento della sua entrata in vigore abbia proposto l'azione giudiziaria da chi non l'abbia proposta; con l'art. 38 Cost., avendo assoggettato a decadenza il diritto a pensione; con l'art. 101 Cost., avendo interferito illegittimamente sulla funzione giudiziaria;

Considerato che i giudizi così promossi riguardano la stessa norma e sollevano questioni in parte analoghe, cosicché vanno riuniti;

che questa Corte, con la sentenza n. 246 del 1992, ha già dichiarato non fondate le questioni riguardanti i profili relativi alle dedotte violazioni degli artt. 3 e 38 Cost.;

che le norme d'interpretazione autentica non interferiscono sull'autonomia della funzione giudiziaria (Sentenze n. 6 e n. 123 del 1988; n. 167 del 1986), né violano gli artt. 24 e 25 Cost. (da ultimo cfr. la sentenza n. 155 del 1990), cosicché i profili inerenti alla dedotta violazione degli artt. 24, 25, 101, 102 e 104 Cost. sono manifestamente infondati;

che neppure è violato l'art. 136 Cost., in quanto tale disposizione prevede che, quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità di una legge (o atto equiparato), la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, mentre l'art. 6 del d.-l. n. 103 del 1991, non ha ripristinato alcuna disposizione dichiarata illegittima, essendosi limitato - in relazione all'indirizzo giurisprudenziale prevalso nella giurisprudenza della Corte di cassazione dopo le declaratorie d'illegittimità costituzionale alle quali si riferiscono le ordinanze di rimessione - a sancire legislativamente che il termine previsto dall'art. 47, secondo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, è un termine di decadenza sostanziale, così come era stato affermato precedentemente da una parte della giurisprudenza;

che, pertanto, le questioni sollevate vanno dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti di giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale), conv. nella legge 1 giugno 1991, n. 166 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale), sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 38, 24, 25, 101, 102, 104 e 136 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.